

COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L 447/1995, Art. 6 – LR 13/2001, Art. 2 - DGR VII/9776 12.07.2002)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

(L 447/1995, Art. 6, comma 1)

Società incaricata:

Tre.Ci Servizi Ambientali S.r.l.

I tecnici

Geom. Matteo Ciampoli

Ing. Lorenzo Beretta

<i>Comune di Vergiate (VA)</i>	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

CAPO I ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONI ACUSTICHE

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 13/2001 e s.m.i., in attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale di Vergiate.
2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

ART. 2 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.81/08 e s.m.i.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei successivi commi si evidenziano le attività per le quali risulta obbligatoria la produzione di una valutazione acustica realizzata e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 e della legge regionale Lombardia n.13/2001.

ART. 4 ATTIVITA' ESISTENTI

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Classificazione acustica le cui emissioni sonore non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabilito, possono, entro 6 mesi dalla pubblicazione della Classificazione acustica, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano è esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni può, previo parere tecnico dell'ARPA, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si intende approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.
2. Il piano di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dalla Classificazione acustica.
3. Al piano di risanamento deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Comune di Vergiate (VA)	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla Classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro 6 mesi.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento previsto al comma 1 del presente articolo sono comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad adeguarsi ai limiti previsti dalla Classificazione acustica.

6. Qualora venga approvato da parte del Comune un futuro aggiornamento della Classificazione acustica, le attività che risultassero inserite in una zona di classe acustica inferiore rispetto a quella assegnata dalla previgente Classificazione acustica potranno, nel caso di superamento dei nuovi limiti di zona, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova Classificazione acustica, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano di risanamento dovrà essere redatto con le caratteristiche definite ai commi 2 e 3 del presente articolo. Esso verrà esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni potrà, previo parere tecnico dell'ARPA, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si riterrà approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.

7. Le attività di cui al comma 6 del presente articolo che non presenteranno il piano di risanamento saranno comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova classificazione acustica, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dalla nuova classificazione acustica del territorio.

8. Il Comune può concedere deroga ai termini di scadenza di cui al presente articolo per casi di comprovata necessità.

ART . 5 INFRASTRUTTURE VIARIE

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per la realizzazione di strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), (classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).

2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002.

ART. 6 DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001) per:

- discoteche;
- impianti sportivi e ricreativi;
- circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

Comune di Vergiate (VA)	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

- a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
- b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

2. I contenuti della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002.

3. Fermo restando l'osservanza delle precedenti disposizioni, in tutte le strutture fisse, all'aperto o in ambiente chiuso, destinate al tempo libero o allo spettacolo, quali discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 16.4.99 n. 215.

ART. 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI COMMERCIALI

1. Contestualmente alle domande per il rilascio di permessi di costruire, o comunque sempre prima dell'inizio delle opere edilizie, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L.447/95, L.R. 13/2001);
- 2) relazione tecnica sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale (L.R.13/2001).

2. Relativamente ad attività di cui al comma 1 oggetto di variazione o nel caso di insediamento di nuova attività, contestualmente alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio, dovrà essere prodotta la Valutazione di Impatto Acustico.

ART. 8 SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA

1. Nuovi insediamenti

Contestualmente alle domande per il rilascio di titoli abilitativi delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo.

è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001). I contenuti della Valutazione Previsionale di Clima Acustico sono stabiliti nella Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002;
- 2) relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

Comune di Vergiate (VA)	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

2. Interventi sul patrimonio edilizio di insediamenti esistenti

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino in modo sostanziale le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di un tecnico competente in acustica o del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

ART. 9 PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI

1. E' necessario produrre la Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001) per parchi pubblici urbani ed extraurbani.

ART. 10 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Nuovi insediamenti residenziali

Contestualmente alle domande per il rilascio di permessi di costruire per nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- Strade di tipo A
- Strade di tipo B, C e D
- Strade di tipo E e F
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- Discoteche
- Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- Impianti sportivi e ricreativi

E' necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Valutazione Previsionale Clima Acustico preliminarmente alle opere edilizie previste (L.447/95, L.R. 13/2001);
- 2) relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997).

2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

I progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino in modo sostanziale le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di un tecnico competente in acustica o del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

<i>Comune di Vergiate (VA)</i>	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

CAPO II AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 11 CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari od impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Sindaco anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

ART. 12 AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla presumibile data di inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati: per i cantieri edili:

- a) elenco dei singoli macchinari od impianti rumorosi e relativa attestazione di conformità alla direttiva 2000/14/CE, recepita dal D.Lgs. 262/02;
- b) esatta ubicazione del cantiere;
- c) nominativo del responsabile e sede legale della ditta che effettua i lavori;
- d) il numero di concessione o di autorizzazione edilizia o la data della comunicazione di esecuzione delle opere interne;
- e) la durata dei lavori e la data di inizio.

Per le manifestazioni:

- a) la data, la durata e il luogo in cui si svolge;
- b) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- c) il responsabile organizzativo;
- d) le modalità di svolgimento;
- e) i tipi di impianti o macchinari rumorosi utilizzati;
- f) il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Le manifestazioni di carattere temporaneo o mobile che superano i limiti assoluti e/o differenziali possono chiedere al Sindaco autorizzazione in deroga previa presentazione di specifica valutazione di impatto acustico, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla presumibile data di inizio dell'attività.

<i>Comune di Vergiate (VA)</i>	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

ART. 13 AUTORIZZAZIONE – RILASCIO

1. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione, in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale e dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:

a) per i cantieri edili, il rigoroso rispetto dei seguenti orari:

– dalle ore 8.00 alle ore 19.30 con un intervallo di 1 ora nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 14.00 nei giorni da lunedì a venerdì;

Inoltre, il livello di rumorosità (Leq) non dovrà comunque superare i 70 dB (A). Tale limite si intenda fissato al perimetro della zona in cui viene svolta l'attività oggetto della deroga. E' fatto divieto assoluto di utilizzare alcun tipo di macchinario rumoroso nei giorni festivi.

b) per le manifestazioni temporanee quali feste popolari, circhi, luna park ecc., il livello di rumorosità (Leq) non dovrà superare i 70 dB(A), dalle ore 10.00 alle 24.00, fissato al perimetro esterno della zona nella quale si svolge l'attività. Il Comune, potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse a seconda del luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

ART. 14 ATTIVITA' DI DURATA MASSIMA GIORNALIERA

1. Le attività e/o manifestazioni che comportino l'uso di macchinari od impianti rumorosi, di durata non superiore ad un giorno, si intendono autorizzate in via generale, se comunicate al Dirigente con un preavviso di almeno sette giorni, purché rispettino orari e limiti massimi di seguito indicati:

a) lavori di manutenzione interna di edifici vigono gli orari per i cantieri

b) manifestazioni politiche, sindacali e simili, spettacoli teatrali, musicali, sagre, fiere, orari dalle ore 10.00 alle 24.00 con limite massimo pari a 70 dB (A).

Qualora la medesima attività o manifestazione di durata giornaliera sia ripetuta più volte nell'arco dell'anno si considera al pari delle attività di cui all'art. 12 ed è pertanto soggetta ad autorizzazione comunale. Per essa, se non vengono modificate le condizioni in cui si svolge (stesso luogo e stessa strumentazione), sarà sufficiente un'autorizzazione omnicomprensiva.

2. Il Comune, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento delle suddette attività e/o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati.

3. Il Comune, qualora si manifestino situazioni di particolare urgenza, emergenza e/o pericolo per la pubblica incolumità, potrà consentire interventi immediati, anche in deroga ad orari e limiti massimi di rumorosità previsti nel presente regolamento.

<i>Comune di Vergiate (VA)</i>	Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico
------------------------------------	--

CAPO III SANZIONI

ART. 15 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento nei seguenti casi:

- a) Superamento del livello assoluto di zona;
- b) Superamento del livello differenziale;
- c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale;
- d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea;
- e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa;
- f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti.

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e dalla L.R. 13/2001 art. 16 comma 1 e 2, convertite in euro.

Art. 16 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.